



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Via dei Macelli, 5 – 34148 Trieste
Tel.+39 040 362960
dp.trieste@lnd.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>

ORARIO: 10.00/12.30 LUN-MAR-GIO-VEN * 14.30/17.00 MAR-VEN



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 05/04/2024

Sommario:

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
COMUNICATO UFFICIALE N. 196/A DELLA F.I.G.C.	2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	2
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA NAZIONALE L.N.D. U15.....	2
CIRCOLARE N. 65 DELLA L.N.D. – CENTRO STUDI TRIBUTARI	3
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	3
CONSIGLIO DIRETTIVO	3
NOMINE SELEZIONATORI RAPPRESENTATIVE DELEGAZIONE TRIESTE	3
POST CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19	3
SEGRETERIA	4
<i>IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO</i>	4
ORARIO INIZIO GARE	5
COPPA REGIONE SOCIETÀ DI SECONDA CATEGORIA 2023/2024.....	5
ATTESTATI DI MATURITÀ PSICOFISICA	5
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE U19	5
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	6
SEGRETERIA	6
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 17	6
INCONTRI INFORMATIVI.....	6
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE (CFT) FRIULI VENEZIA GIULIA - CONVOCAZIONI.....	7
TORNEI AUTORIZZATI	7
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	7
TORNEI AUTORIZZATI	7
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	8
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	8
RISULTATI GARE	10
GIUSTIZIA SPORTIVA	10
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	10
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	11
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	11

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 196/A della F.I.G.C.

Di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 196/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 196/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 marzo 2024; - preso atto della proposta del Presidente Federale di consentire il tesseramento, in favore delle società partecipanti al campionato di Serie A maschile, di un solo calciatore professionista di cittadinanza albanese proveniente dall'estero, per la prossima stagione sportiva 2024/2025, analogamente e con i limiti già previsti dalle vigenti norme federali in materia per i calciatori professionisti di cittadinanza britannica;

- ritenuto di condividere tale principio, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Federale delle disposizioni in materia di tesseramento di calciatori extracomunitari in ambito professionistico valide per la stagione sportiva 2024/2025;

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di consentire, in relazione alla stagione sportiva 2024/2025, il tesseramento in favore delle società partecipanti al campionato di Serie A maschile di un solo calciatore professionista di cittadinanza albanese proveniente dall'estero, in analogia e con i limiti previsti dalle vigenti norme federali in materia per i calciatori di cittadinanza britannica.

Le relative disposizioni procedurali verranno emanate con il consueto provvedimento del Consiglio Federale in materia di tesseramento dei calciatori extracomunitari.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Convocazione Rappresentativa Nazionale L.N.D. U15

Si comunica che il sottoindicato calciatore:

PESCETELLI EMILIANO 25/08/2009 San Luigi Calcio Friuli V.G.

È stato convocato nella **RAPPRESENTATIVA NAZIONALE LND U15 - Raduno Nazionale i giorni 09/10 Aprile 2024**, con il seguente programma:

martedì 09 aprile 2024 Ore 12.30 Raduno c/o **CPO Giulio Onesti**
Largo Giulio Onesti, 1 - ROMA

Ore 16.00 Allenamento

mercoledì 10 aprile 2024 Ore 10.00 **Triangolare**
Squadra A – Squadra B (gara da 35')
Squadra A – Squadra C (gara da 35')
Squadra C – Squadra B (gara da 35')

Ore 12.30 Pranzo

A seguire Riunione tecnica

Al termine della riunione tecnica è previsto lo scioglimento della comitiva e il rientro nelle proprie sedi.

Circolare n. 65 della L.N.D. – Centro Studi Tributari

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 65 della L.N.D. dd. 04/04/2024, inerente “D.L. n. 39 del 29 marzo 2024 recane misure urgenti in materia fiscale”.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo

NOMINE SELEZIONATORI RAPPRESENTATIVE DELEGAZIONE TRIESTE

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha provveduto a nominare il sotto indicato selezionatore:

SELEZIONATORE RAPPRESENTATIVA UNDER 16 TRIESTE **CAROLA RICCARDO**

POST CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19

Si comunica che il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, in considerazione dell'esiguo numero di gare disputate dalle società partecipanti al Campionato Provinciale “Juniores Under 19”, ha stabilito di organizzare il “**POST CAMPIONATO JUNIORES U19**” aperto a tutte le Società che, nel corso della presente stagione sportiva, hanno partecipato al Campionato Provinciale Juniores U19.

Informiamo che l'iscrizione alla manifestazione è gratuita e che le spese arbitrali saranno interamente a carico dello scrivente C.R.

Nel precisare che il Post Campionato Juniores U19 verrà organizzato a fronte di almeno n. 16 iscrizioni, alleghiamo al presente C.U. la scheda di adesione alla manifestazione.

CALENDARIO DELLE GARE

L'inizio del Post Campionato Juniores U19 è previsto indicativamente a fine aprile / inizio maggio con conclusione all'inizio del mese di giugno.

Il Comitato Regionale cercherà di programmare le gare al sabato con inizio alle ore 17.30, ma non può escludere il ricorso a qualche turno infrasettimanale a fronte di un massiccio numero di iscrizioni.

Si precisa inoltre che nella prima fase si cercherà, nei limiti del possibile, di evitare alle società trasferte gravose.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Le modalità di svolgimento saranno comunicate non appena in possesso del numero di squadre iscritte.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Potranno partecipare al POST CAMPIONATO JUNIORES U19 i calciatori nati **dall'1.1.2005 in poi** e che, comunque, abbiamo compiuto il 15° anno di età, si porta a conoscenza delle Società, che sarà consentito l'impiego di un massimo di **CINQUE** calciatori “fuori quota” **nati dall'1.1.2003 in poi**.

SOSTITUZIONE GIOCATORI

Per dare la possibilità del massimo impiego di giovani calciatori partecipare nel POST CAMPIONATO JUNIORES U19 saranno consentite **SETTE** sostituzioni.

IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO

Trascriviamo l'elenco delle gare in programma **Sabato 06.04.2024:**

ECCELLENZA A	15:30	AZZURRA PREMARIACCO – PRO GORIZIA
	15:30	CHIARBOLA PONZIANA CALCIO – ZAULE RABUIESE
	15:30	RIVE D'ARCANO FLAIBANO – PRO FAGAGNA
PROMOZIONE A	15:30	OL3 – UNIONE BASSO FRIULI
	15:30	BUIESE – UNION MARTIGNACCO
	16:00	RIVOLTO – CASARSA (su richiesta)
PROMOZIONE B	15:30	PRO CERVIGNANO MUSCOLI – TRIVIGNANO
	15:30	RISANESE – U.FINCANTIERI MONFALCONE
1^ CATEGORIA A	15:30	AZZANESE – CALCIO BANNIA
	15:30	UNIONE SMT CALCIO – SAN DANIELE CALCIO (su richiesta)
1^ CATEGORIA B	15:30	MORUZZO – MERETO CALCIO (su richiesta)
	16:00	POL.FLAMBRIO – RIVIGNANO (su accordo)
	16:00	NIMIS – MANZANESE CALCIO (su richiesta)
	16:30	CENTRO SEDIA – CUSSIGNACCO (Via Roma, Medea - su richiesta)
1^ CATEGORIA C	15:30	ROMANA MONFALCONE – ISONZO
	15:30	SANTAMARIA – CALCIO RUDA (su richiesta)
	16:00	AQUILEIA – AZZURRA (su richiesta)
2^ CATEGORIA A	18:30	CALCIO ZOPPOLA – REAL CASTELLANA (su richiesta)
2^ CATEGORIA B	15:30	RIVIERA – ARTENIESE
2^ CATEGORIA D	15:30	FLUMIGNANO – CASTIONESE
2^ CATEGORIA E	15:30	VILLESSE CALCIO – CASTIONS
2^ CATEGORIA F	15:30	VESNA – PRIMORJE 1924

Si comunica che gli anticipi:

- del Campionato di 2^ Categoria Girone "C" REANESE – RENGERS è stato posticipato – in accordo tra le società – **a DOMENICA 07/04/2024 alle ore 15:30.**

Trascriviamo inoltre l'elenco delle gare in programma **Sabato 13.04.2024:**

ECCELLENZA A	15:30	CALCIO MANIAGO VAJONT – POL. CODROIPO
	15:30	SAN LUIGI CALCIO – SISTIANA SESLJAN
	15:30	TOLMEZZO CARNIA – SANVITENSE
PROMOZIONE A	15:30	SACILESE – RIVOLTO
	15:30	UNION MARTIGNACCO – CALCIO TEOR
PROMOZIONE B	15:30	PRO ROMANS MEDEA – CORMONESE
	15:30	TRIVIGNANO - SANGIORGINA
1^ CATEGORIA A	15:30	CEOLINI – AZZANESE
	15:30	VIVAI COOP. RAUSC/GRAVIS – UNIONE SMT CALCIO (su richiesta)
1^ CATEGORIA B	15:30	MERETO CALCIO – CALCIO COM. BASILIANO
	16:30	POL. FLAMBRIO – DEPORTIVO JUNIOR (su richiesta)
1^ CATEGORIA C	15:30	MLADOST SZ - SOVODNJE
2^ CATEGORIA A	15:30	POLCENIGO BUDOIA – MONTEREALE VALCELLINA
2^ CATEGORIA B	15:30	TREPPA GRANDE – NUOVA OSOPPO
2^ CATEGORIA C	15:30	TARCENTINA – TORREANESE
2^ CATEGORIA D	15:30	COMUNALE GONARS – PALAZZOLO
2^ CATEGORIA E	15:30	POGGIO – TURRIACO 1922
2^ CATEGORIA F	15:30	MONTEBELLO DON BOSCO – STUDENTI

ORARIO INIZIO GARE

Si ricorda che, a partire da **Domenica 24 Marzo 2024**, l'orario ufficiale di inizio delle gare **è fissato alle ore 15.30**.

COPPA REGIONE SOCIETÀ DI SECONDA CATEGORIA 2023/2024

Di seguito pubblichiamo il programma aggiornato delle gare di semifinale:

MERCOLEDI' 10/04/2024 ORE 20:00 BERTIOLO – TORRE TC

MERCOLEDI' 10/04/2024 ORE 20:30 (su accordo) UNION PASIANO - CASTIONESE

Le gare di Semifinale si svolgeranno con gara unica come da tabellone sopra riportato.

Si precisa che le gare saranno dirette da una terna arbitrale.

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Le due squadre vincenti accederanno alla finale.

ATTESTATI DI MATURITÀ PSICOFISICA

Si rende noto che è stato rilasciato il seguente attestato di maturità psicofisica:

ANTONIACOMI TOMMASO Nato il 13.11.2008 Decorr.: 02/04/2024 Tess.: POL. AUDAX

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE U19

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Luca Della Negra, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MERCOLEDI' 10 APRILE 2024 alle ore 19.45 presso la Palestra Comunale di Lignano Sabbiadoro (UD)** per una seduta di allenamento:

SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA CONVOCAZIONE

- Copia Certificato Medico di idoneità agonistica;
- Copia Documento d'Identità personale;
- Dichiarazione liberatoria per atleti minorenni (*scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.*);
- Modulo "Dati giocatori" (*scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.*).

Anticipando la documentazione tramite e-mail a: rappresentativefv@gmail.com;

ARABA FENICE	Corona Marco
C.5 PALMANOVA	Sestili Francesco
CALCETTO CLARK UDINE	Florio Cristian
EAGLES FUTSAL	Di Nucci Brian, Zuccaccia Gabriele, De Bernardi Mattia, Germanà Federico
GRADESE CALCIO	Cicogna Riccardo
TARCENTO FUTSAL	Di Giusto Michele, Fedeli Riccardo, Garbino Alessandro, Zorzi Tommaso

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque ENTRO LE ORE 17.00 DI MARTEDI 9 Aprile 2024, contattando telefonicamente il Delegato Regionale del Calcio a Cinque Pali Massimiliano al 338/4513156 motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 17

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Marco Sfiligoi, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024 alle ore 19:30 presso la Palestra Comunale di Lignano Sabbiadoro (UD)** per una seduta di allenamento:

SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA CONVOCAZIONE

- Copia Certificato Medico di idoneità agonistica;
- Copia Documento d'Identità personale;
- Dichiarazione liberatoria per atleti minorenni (*scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.*);
- Modulo "Dati giocatori" (*scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.*).

Anticipando la documentazione tramite e-mail a: rappresentativevg@gmail.com;

C5 MANZANO BRN 1988	Polimeni Cristian
MACCAN PRATA C5	Pujatti Matteo, Vendrame Lorenzo, Campeol Francesco
PORDENONE	Tranquillo Marco, Bigaran Nicolò, Morson Filippo, Leo Luca, Munaretto Alessandro, Zille Ardesio, Centazzo Andrea
TARCENTO FUTSAL	Zoratti Luis Maria

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque ENTRO LE ORE 12.00 DI MARTEDÌ 9 Aprile 2024, contattando telefonicamente il Delegato Regionale del Calcio a Cinque Pali Massimiliano al 338/4513156 motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

INCONTRI INFORMATIVI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

Le sottoelencate Società, in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2023-2024, organizzano i seguenti incontri informativi rivolti a genitori/parenti degli atleti, dirigenti accompagnatori e tecnici:

- CJARLINS MUZANE S.S.D. A.R.L.

Titolo: EVOLUTION PROGRAMME, IL PROGETTO AST

Data e ora: venerdì 5 aprile 2024, ore 19.30

Luogo: Link Zoom

<https://us06web.zoom.us/j/84939730488?pwd=uoOro4t3vhGeFMYZSHwclEO6j49dAC.1>

Relatori: Matteo Odorico, Responsabile Tecnico AST Latisana

Segue Incontri Informativi

- **CJARLINS MUZANE S.S.D. A.R.L.**

Titolo: LE RELAZIONI TRA TECNICO-GIOVANE CALCIATORE E GENITORE-GIOVANE

Data e ora: giovedì 11 aprile 2024, ore 19.30

Luogo: Link Zoom

<https://us06web.zoom.us/j/87837519262?pwd=H77abQ2fX1iIDkFJqUUk6HWEbQ39U4.1>

Relatori: Giada Franco, Psicologa dello sport

- **A.S.D. SAN LUIGI CALCIO**

Titolo: IN CAMPO CONTRO I RISCHI DELLA RETE

Data e ora: venerdì 19 aprile 2024, ore 18.00

Luogo: sala riunioni dell'A.S.D. San Luigi Calcio, via Felluga 58 – Trieste

Relatori: Treleani Valentina, Assistente Capo della Polizia di Stato (Coordinatore Polizia Postale di Trieste)

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE (CFT) FRIULI VENEZIA GIULIA - CONVOCAZIONI

Su indicazione del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Prof. Giovanni Messina, in allegato al presente C.U. trasmettiamo l'elenco dei convocati per il giorno 8 Aprile 2024 per l'attività del Centro Federale Territoriale di San Giorgio della Richinvelda (PN) con la liberatoria da presentare debitamente compilata e l'elenco dei convocati, sempre per il giorno 8 Aprile 2024, per la fase interregionale del Torneo del Calciatore che si disputerà a Verona.

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Quadrangolare OI3	Giovanissimi U14	Regionale	18/05/24	//	OI3
2° Banca di Credito Cooperativo	Giovanissimi U15	Regionale	19/05/24	16/06/24	Bisiaca
7° Fabio Zuccheri	Giovanissimi U14	Regionale	20/05/24	02/06/24	Calcio S.Vito Torre
Memorial Silvio Zentilin	Giovanissimi U14	Regionale	11/05/24	//	Sangiorgina

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Pulcino d'oro	Pulcini misti	Regionale	21/04/24	//	Cavolano
2° Memorial Sergio Pividori	Esordienti 2° anno	Provinciale	25/04/24	//	Donatello Calcio
Memorial Aurora Venuti	Esordienti 1° anno	Provinciale	01/05/24	//	Union Martignacco
3° Memorial Alessandro Poiana	Pulcini misti	Provinciale	01/05/24	//	Donatello Calcio
Torneo dell'amicizia Fulgor	Pulcini misti	Regionale	11/05/24	//	Fulgor
2° Banca di Credito Cooperativo	Primi calci	Regionale	18/05/24	//	Bisiaca
2° Banca di Credito Cooperativo	Esordienti misti	Regionale	19/05/24	16/06/24	Bisiaca

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Altre Variazioni

CAMPIONATO JUNIORES U19 PROV. TS

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/04/2024	8 R	ARIS SAN POLO CALCIO	S.GIOVANNI		19:00	18:00	

CAMPIONATO ALLIEVI U17 PROV. TS

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/04/2024	7 R	ROIANESE	ARIS SAN POLO CALCIO		13:00	12:15	BUSSANI COMUNALE TRIESTE VIA PETRACCO 8
16/04/2024	7 R	CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	ZAULE RABUIESE	07/04/2024	18:00	09:30	
21/04/2024	9 R	ROIANESE	AUDAX SANROCCHESI		13:00	12:15	BUSSANI COMUNALE TRIESTE VIA PETRACCO 8

ESORDIENTI PROVINCIALI – FASE PRIMAVERILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/04/2024	4 A	OPICINA	STUDENTI		11:30	14:30	
06/04/2024	4 A	SAN LUIGI CALCIO SQ.B	CHIARBOLA PONZIANA CALCIO		10:30	15:00	
08/04/2024	1 A	STUDENTI	SAN LUIGI CALCIO	02/03/2024	18:00	15:00	SAN LUIGI COMUNALE TRIESTE VIA FELLUGA 58
10/04/2024	4 A	SANT ANDREA SAN VITO	PRIMORJE 1924 Gialli	06/04/2024	17:30		ROUNA COMUNALE PROSECCO LOC. PROSECCO
DA DEST	3 A	STUDENTI	TRIESTINA CALCIO 1918 SRL	16/03/2024			
DA DEST	3 A	ZARJA A.S.D.	TRIESTE VICTORY ACADEMY	16/03/2024			

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
25/04/2024	4 A	OPICINA SQ.B	ZARJA SQ.B	06/04/2024	10:00	16:00	
DA DEST	1 A	N.K. KRAS REPEN Bianchi	SANT IGNAZIO Blu	02/03/2024			

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/04/2024	1 A	MUGGIA 2020	TRIESTE VICTORY ACAD Femm	02/03/2024	17:00	14:30	
11/04/2024	1 A	MONTUZZA	SANT IGNAZIO Gialli	02/03/2024	18:00	17:30	ROUNA COMUNALE PROSECCO LOC. PROSECCO

PULCINI PROVINCIALI – FASE PRIMAVERILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/04/2024	4 A	TRIESTINA CALCIO 1918 SRL	OPICINA	06/04/2024	17:15	17:00	
DA DEST	1 A	SAN LUIGI CALCIO	TRIESTINA CALCIO 1918 SRL	02/03/2024			
DA DEST	4 A	VESNA Blu	SAN LUICI CALCIO	06/04/2024			

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/04/2024	4 A	OPICINA SQ.B	ROIANESE SQ.B		19:00	15:30	

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/04/2024	4 A	SAN LUIGI CALCIO SQ.D	OPICINA SQ.C		11:00	17:30	
17/04/2024	4 A	VESNA Bianchi	ROIANESE SQ.C	06/04/2024	18:00	15:30	

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
10/04/2024	7 A	ROIANESE SQ.D	SANT IGNAZIO Gialli	27/04/2024	18:00	14:30	
12/04/2024	4 A	MONTEBELLO DON BOSCO	S.GIOVANNI SQ.C	06/04/2024	17:30	16:45	
15/04/2024	1 A	S.GIOVANNI SQ.C	CLUB ALTURA Femm	02/03/2024	18:00	14:30	ALTURA – COMUNALE VIA SUPPAN 23

PRIMI CALCI – FASE PRIMAVERILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/04/2024	4 A	OPICINA	SAN LUIGI CALCIO		11:00	14:00	
10/04/2024	1 A	TRIESTINA CALCIO 1918 SRL	ROIANESE	02/03/2024	17:30	14:00	
10/05/2024	7 A	ROIANESE	S.GIOVANNI	27/04/2024	16:45	17:00	
DA DEST	4 A	TRIESTE VICTORY ACADEMY	TRIESTINA CALCIO 1918 SRL	06/04/2024			

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/04/2024	4 A	OPICINA SQ.B	SAN LUIGI CALCIO SQ.B		12:00	15:00	
12/04/2024	5 A	ROIANESE SQ.B	TRIESTINA CALCIO 1918SQ.B	13/04/2024	16:45	15:45	
19/04/2024	7 A	ROIANESE SQ.B	S.GIOVANNI SQ.B	27/04/2024	17:00	15:45	
15/05/2024	4 A	TRIESTINA CALCIO 1918SQ.B	SANT ANDREA SAN VITO SQ.B	06/04/2024	17:30	15:30	

PRIMI CALCI – FASE PRIMAVERILE

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/04/2024	4 A	OPICINA SQ.C	CLUB ALTURA SQ.B		10:00	16:00	
11/04/2024	4 A	CHIARBOLA PONZIANA CASQ.B	MUGGIA 2020	06/04/2024	17:30	16:00	
11/04/2024	4 A	SAN LUIGI CALCIO SQ.C	VESNA	06/04/2024	18:00	16:15	

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
05/04/2024	1 A	MONTEBELLO DON BOSCO	ZARJA A.S.D.	02/03/2024	17:30	15:30	

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/04/2024	4 A	OPICINA SQ.D	SANT IGNAZIO Gialloblu		10:00	17:00	
19/04/2024	4 A	MONTEBELLO DON BOSCO Bianchi	MONTUZZA Femm	06/04/2024	17:30	15:30	
DA DEST	1 A	SANT IGNAZIO Gialloblu	MONTUZZA Femm	02/03/2024			
DA DEST	2 A	MONTUZZA Femm	MUGGIA 2020 SQ.B	09/03/2024			

RISULTATI GARE

CAMPIONATO ALLIEVI U17 PROV. TS

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R		
VESNA	- AUDAX SANROCCHESE	3 - 3

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Carlo Sciarelli assistito dal Rappresentante dell'A.I.A., Sig. Tiberio Fiore, nella seduta del 05/04/2024 ha adottato le decisioni che integralmente si riportano di seguito:

CAMPIONATO ALLIEVI U17 PROV. TS

GARE DEL 3/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

MILIC CHRISTIAN (VESNA)

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Nessuna Comunicazione

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Andrea Canzian, presidente ff
avv. Serena Imbriani, componente e relatore
avv. Anna Fabbro, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.03.2024, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT-SD 12/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Luigi GIANI e ASD ZAULE RABUIESE

Il deferimento. Con atto di data 29.02.2024, la Procura Federale deferiva avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia:

- il sig. Luigi GIANI all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Zaule Rabuiese, per rispondere della "violazione degli artt. 4, comma 1, e 44, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso del procedimento pendente dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia instaurato a seguito del reclamo della società A.S.D. Muglia Fortitudo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della delegazione distrettuale di Trieste pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 23 del 5.10.2023 all'esito della gara A.S.D. Zaule Rabuiese – A.S.D. Muglia Fortitudo, depositato una "ricevuta di mancata consegna pec" relativa ad un messaggio di posta elettronica certificata che sarebbe stato inviato all'indirizzo inesistente denominato "minchiasticazzipippo@pec.it", contenente vocaboli palesemente volgari e sconvenienti", nonché la A.S.D. ZAULE RABUIESE a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Luigi Giani, così come descritti nel relativo capo di incolpazione.

La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con provvedimento del 29.02.2024 veniva fissata l'udienza del 27.03.2024.

In data 22.03.2024 il difensore della A.S.D. ZAULE RABUIESE depositava memoria ex art. 95, comma 1, CGS con la quale chiedeva il proscioglimento del tesserato e della Società incolpati, affermando l'inesistenza di qualsiasi profilo di responsabilità in capo agli stessi per difetto assoluto, nella fattispecie concreta, della condotta materiale e dell'elemento psicologico. Lo stesso rappresentava che la scelta di utilizzare il documento di prova ritenuto "offensivo" e "sconveniente" ricadeva esclusivamente nella insindacabile autonomia decisionale del legale che, in forza del mandato a lui conferito dal cliente ed in piena libertà, autonomia ed indipendenza, lo aveva confezionato, sottoscritto e prodotto nel procedimento. Sottolineava che del contenuto dell'atto di controdeduzioni, depositato nel giudizio, il sig. GIANI non aveva mai avuto contezza e che l'avvocato aveva ritenuto di assoluta importanza e di pertinenza al *thema decidendum* la produzione del documento al fine di sostenere le proprie tesi difensive, considerandolo uno scritto *docendi causa* e non inteso a voler arrecare alcuna offesa. Richiamava a tale proposito, per analogia *iuris*, la normativa penale in tema di offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative (art. 598 c.p.), unitamente alla scriminante per l'esercizio di un diritto o adempimento di un dovere (art. 51 c.p.).

Il dibattimento.

All'udienza del 28.03.2024 dinanzi al TFT compariva in rappresentanza della Procura Federale il dott. Luca Ricatto, oltre al presidente della A.S.D. ZAULE RABUIESE, sig. GIANI Luigi.

Il rappresentante della Procura Federale, ribadendo la responsabilità del signor GIANI e della A.S.D. ZAULE RABUIESE a titolo di responsabilità diretta, formulava la richiesta della comminazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il presidente e dell'ammenda di euro 800,00 per la società deferita.

La difesa del sig. GIANI Luigi e della A.S.D. ZAULE RABUIESE si riportava alle deduzioni, eccezioni e richieste di cui alla memoria depositata.

La motivazione.

Alla luce degli atti versati in giudizio, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che il deferimento *de quo* sia fondato e vada parzialmente accolto per quanto di seguito specificato.

Questo Collegio concorda sulla necessità di sottolineare, in primo luogo, la manifesta volgarità del nome attribuito all'indirizzo di posta elettronica certificata "di fantasia", che è stato creato dal presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica ZAULE RABUIESE.

In aggiunta al giudizio sulla grossolanità dello pseudonimo adottato, si ravvisa altresì la necessità di evidenziare la inopportunità del suo utilizzo all'interno di un procedimento incardinato dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

La questione assume evidente rilevanza sotto diversi profili, ovverosia, quello dell'individuazione del *corpus juris* che si ritiene violato e quello del soggetto in capo al quale la responsabilità disciplinare nel caso di specie deve essere attribuita.

L'esame della fattispecie in questa sede richiede un dettagliato riferimento ai principi di lealtà, correttezza e probità che informano i più ampi principi etici di rilevanza giuridica e morale, i quali devono essere rispettati da tutti i soggetti che fanno parte dell'ordinamento sportivo, in virtù della loro volontaria adesione al medesimo.

Tali precetti, contemplati nell'art. 4, comma 1, CGS costituiscono il principale criterio di condotta al quale ogni rapporto riferibile all'attività sportiva deve ineludibilmente conformarsi.

I principi enunciati sono affrontati congiuntamente dal legislatore sportivo e, nell'ampia maggioranza dei casi, anche dalla giustizia sportiva. Tuttavia, nonostante la difficoltà di voler loro attribuire una definizione esaustiva, è possibile assegnare a ciascuno di essi un significato specifico e un valore distintivo.

La lealtà nello sport costituisce il rispetto delle norme regolamentari, implicando un'adesione al principio del *fair play* ed un rispetto degli altri partecipanti, con l'obiettivo di onorare la competizione sportiva.

La probità si riflette nell'osservanza di una condotta etica ed integra, dettata dall'impegno a mantenere un comportamento onesto e sincero ed evitando ogni forma di comportamento sleale o disonesto che possa compromettere l'integrità dell'attività sportiva.

La correttezza richiama il rispetto delle regole e delle procedure normative nonché il rispetto degli avversari e del gioco stesso al fine di garantire un ambiente sportivo equo ed armonioso.

In sintesi, la lealtà, la probità e la correttezza sono volti a promuovere un ambiente sportivo sano, rispettoso e equo, contribuendo a preservare l'integrità e il valore dello sport per tutti i suoi partecipanti, sia dentro che fuori dal campo di gioco.

In argomento, il Collegio di Garanzia dello Sport, in sede consultiva, ha emesso un parere in cui afferma che la flessibilità dei suddetti concetti richiama regole morali e di costume generalmente riconosciute e, più in generale, si basa su un affidamento nella correttezza della condotta, che deve estendersi anche al di fuori dell'attività sportiva strettamente intesa (Collegio di Garanzia dello Sport, Parere n. 5/2017).

Da siffatte premesse ne deriva che il comportamento del soggetto, considerato rilevante per l'ordinamento sportivo, che presenti, ai fini difensivi, un documento il cui tenore viola i principi di opportunità, rispetto, integrità, lealtà, probità e, in particolare, di correttezza, deve essere punito secondo i precetti dettati dal legislatore sportivo, alla stregua delle violazioni commesse nell'ambito dell'attività sportiva strettamente intesa.

Nell'esame delle circostanze che hanno contribuito alla formulazione degli addebiti nell'atto di deferimento, si osserva la disposizione dell'articolo 44, comma 1, CGS. Questa norma opera nel contesto del procedimento sportivo richiamando il principio del giusto processo, che è fondamentale nel processo civile e recepito anche nel processo disciplinato dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI. Tra i principi che regolano il giusto processo, sia nel contesto ordinario che in quello sportivo, e che devono essere sempre garantiti alle parti, si evidenziano soprattutto le garanzie del diritto di difesa, della parità delle parti e del contraddittorio. Tuttavia, questa norma non è applicabile nella fattispecie in esame, in quanto il caso sottoposto a valutazione non riguarda la violazione di principi procedurali, ma piuttosto questioni sostanziali, come è l'opportunità della presentazione di un documento sconveniente all'interno di un procedimento sportivo.

Per tale motivo l'incolpazione relativa all'applicazione dell'art. 44, comma 1, CGS non può essere accolta e l'ambito di colpevolezza è da circoscriversi esclusivamente nell'alveo delle condotte illecite contemplate dall'art. 4 CGS.

Inoltre, la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, CGS non necessita di ausilio precettivo dall'ordinamento penale, non essendo fondata l'eccezione relativa all'attinenza del documento prodotto al *thema decidendum* ed il richiamo agli artt. 598 c.p. e 51 c.p.

Ed infatti, nell'ambito della difesa degli incolpati, la produzione del documento che ha condotto al deferimento del presidente e della società da lui rappresentata, non è in alcun modo da ritenersi strettamente necessaria ed imprescindibile.

In primo luogo, ciò deriva dal fatto che è universalmente noto che l'invio di una comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) a un indirizzo errato o inesistente genera immediatamente una notifica di errore di recapito. Inoltre, appare alquanto superfluo sottolineare come avrebbe potuto essere scelto un altro – non sconveniente - nome per la creazione dell'indirizzo stesso. Il presupposto che non vi sia stato il tempo sufficiente per la creazione di un altro indirizzo non è verosimile, poiché l'istituzione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata richiede un brevissimo lasso temporale, essendo noto che tale procedura può essere completata in pochi minuti. Non solo, ma la data d'invio del messaggio al destinatario, dal nome inopportuno, è antecedente e prossima a quella di deposito della memoria difensiva, il che presupporrebbe la creazione ed il confezionamento *ad hoc* del documento.

Tutti gli elementi sopra menzionati, considerati congiuntamente, contribuiscono al raggiungimento della prova richiesta nel contesto del processo sportivo. Tale prova, sebbene supportata da un elevato grado di probabilità ma non da una certezza assoluta, deve essere caratterizzata dalla presenza di elementi gravi, precisi e concordanti, come quelli precedentemente delineati.

Tuttavia, questo Tribunale ritiene opportuno precisare che concorda sull'assenza, nel caso in esame, dell'elemento psicologico specifico mirato ad arrecare un danno diretto all'organo giudiziario coinvolto e che, pertanto, il comportamento degli incolpati debba essere censurato in termini di sconvenienza, senza nemmeno doversi porre il problema di una sua effettiva e concreta lesività.

L'ulteriore aspetto al vaglio di questo Collegio riguarda l'individuazione del soggetto responsabile della condotta ritenuta lesiva nell'ambito delle norme dell'ordinamento sportivo.

Con riferimento a tale ulteriore questione, la disciplina va mutuata dalle norme generali del processo civile in quanto richiamate dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI (art. 2, comma 6).

In particolare, all'interno della disciplina riguardante i doveri delle parti e dei difensori, viene prescritto il divieto di utilizzare espressioni sconvenienti od offensive all'interno degli scritti e nei discorsi pronunciati dinnanzi all'autorità giudiziaria (art. 89 c.p.c.). Tali espressioni comprendono tutte le manifestazioni verbali o scritte, relative alla questione oggetto del procedimento, che possano in qualche modo arrecare lesione alla dignità umana e all'ordinato svolgimento del processo. Precisa altresì la norma che dette esternazioni possono coinvolgere sia le parti del procedimento che i loro legali, nonché il giudice stesso.

La disposizione in questione mira a conciliare il diritto di difesa e di espressione con il diritto all'onore ed alla reputazione, nonché con l'interesse pubblico per una giustizia equa e ordinata. Il legislatore civile ha stabilito per le parti ed i loro difensori un preciso comportamento nel processo, che consiste nell'obbligo di rispettare la lealtà e correttezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento ed in primo luogo dell'organo giudicante.

La citata norma prevede altresì per il giudice, nel caso in cui siffatte espressioni non rilevino ai fini del *thema decidendum*, la possibilità di condannare la parte al risarcimento del danno eventualmente patito dalla persona offesa.

In questo contesto, assume rilevanza la scelta del legislatore civile di attribuire la responsabilità per il danno derivante dalla diffusione di scritti o espressioni offensivi o sconvenienti direttamente alla parte coinvolta nel procedimento, anche se assistita da un avvocato.

Questa disposizione trova fondamento nella disciplina che regola il rapporto tra cliente e avvocato, configurandosi come un contratto disciplinato dalle regole concordate tra le parti, all'interno del quadro normativo sulla professione forense e del codice deontologico dell'avvocato.

In particolare, nell'ambito processuale, l'avvocato agisce in nome e per conto della parte, assumendone la rappresentanza di fronte al giudice ed alla controparte. Di conseguenza, gli interessi rappresentati in giudizio sono quelli della parte stessa, che, in caso di condanna, è chiamata a rispondere.

La valutazione della violazione dei doveri derivanti dalla disciplina professionale dell'avvocato, come ad esempio l'obbligo di informare il cliente, non è competenza di questo giudice.

Ciò posto, si ritiene importante sottolineare che il terzo soggetto coinvolto, estraneo al rapporto tra cliente e avvocato, come è il giudice, è destinatario delle richieste e delle difese della parte e non dell'avvocato, il cui ruolo è limitato alla rappresentanza ed alla difesa degli interessi del proprio assistito in virtù della procura conferitagli.

Sull'argomento si è pronunciata anche la Suprema Corte stabilendo che *“La responsabilità conseguente ad affermazioni offensive per il giudice contenute negli scritti difensivi di un giudizio civile non ha natura penale, ma deriva da un fatto illecito ex art. 2043 c.c. di cui risponde, oltre all'avvocato autore delle espressioni offensive, la stessa parte, quale responsabile civile dell'operato del proprio difensore, posto che nel processo civile non trova applicazione l'art. 589 c.p., ma l'art. 89 c.p.c., quale norma posteriore e speciale rispetto alla prima.”* (Cass. civ. n. 4733/2019)

Alla luce di tali considerazioni, pacifica e nemmeno contestata essendo la circostanza per cui il controllo della PEC della società sportiva è sempre rimasto in capo a quest'ultima (e dunque è stata la società, e non il suo legale, a predisporre la PEC avente lo sconveniente nome di fantasia di cui si controverte), questo Collegio ritiene di ascrivere direttamente alla parte, ovverosia al presidente Giani Luigi della A.S.D. ZAULE RABUIESE, la condotta illecita riguardante la successiva produzione in giudizio di un documento il cui contenuto non è consono ad una sede giudiziaria, in quanto violativo, in primo luogo, del dovere di correttezza e che non è necessario si espliciti in un elemento di offensività, ma è sufficiente che comporti elementi di volgarità e sconvenienza, che certamente si ritrovano nel documento in oggetto.

Per quanto attiene all'incolpazione della A.S.D. ZAULE RABUIESE, poi, ne discende che l'addebito alla stessa mosso debba essere confermato in quanto conseguente all'operato del proprio presidente, a titolo di responsabilità diretta ex art. 6 CGS.

L'applicazione della suddetta norma, si ricorda, trova fondamento nell'immedesimazione organica del soggetto che commette l'illecito, quale è appunto il presidente. Tale disposizione assurge a referente di carattere generale per quanto concerne la responsabilità disciplinare dei sodalizi sportivi che scaturisce dall'inosservanza dei comportamenti imposti dai regolamenti federali per assicurare la salvaguardia e la conservazione dei valori fondamentali che informano lo sport e la sua pratica.

Pertanto, il Tribunale Federale Territoriale conferma la responsabilità del presidente e della società deferiti e la parziale correttezza del capo di incolpazione alla stessa ascritta con riferimento alla sola violazione dell'art. 4, comma 1, CGS e, da cui ne deriva la conseguente quantificazione della sanzione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al Sig. Luigi GIANI, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre);
- quanto alla ASD ZAULE RABUIESE, ritenuta la responsabilità della stessa, irroga la ammenda di euro 600,00 (seicento/00).

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio la presente decisione, e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.

Publicato in Trieste e affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 05/04/2024

IL SEGRETARIO
Roberto Cheber

IL DELEGATO PROVINCIALE
Antonio Podgornik